



CITTÀ DI CASTROVILLARI

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED
ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

*(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.6 del 13.01.2009 e modificato ed integrato con
delibera di C.C. n.64 del 29 Settembre 2011*

INDICE

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Premessa e principi generali
- Art. 2 obiettivi della gestione dei rifiuti
- Art. 3 Oggetto del Regolamento
- Art. 4 Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti
- Art. 5 Classificazione dei rifiuti
- Art. 6 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani
- Art. 7 Disciplina dei rifiuti urbani e pericolosi
 - 7.1 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
 - 7.2 Oneri dei produttori e detentori
 - 7.3 Rifiuti sanitari pericolosi
 - 7.4 Amianto
- Art. 8 Particolari categorie di rifiuti
 - 8.1 Imballaggi
 - 8.2 Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
 - 8.3 Rifiuti cimiteriali

CAPITOLO 2 - GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA E SMALTIMENTO - DIVIETI E CONTROLLI

- Art. 9 Forme di gestione
- Art. 10 Obblighi e divieti
- Art. 11 Vigilanza del servizio
- Art. 12 Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature
- Art. 13 Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Art. 14 Articolazione del sistema di raccolta
- Art. 15 Localizzazione siti e contenitori
- Art. 16 Conferimento
 - Frazioni "organico" e "residua da smaltire" dei rifiuti solidi urbani*
 - Carta e cartoni*
 - Vetro*
 - Alluminio e/o banda stagnata*
 - Contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica*
 - Oggetti metallici*
 - RAEE "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche"*
 - Legname e manufatti in legno esclusi gli scarti della lavorazione del legno*
 - Pneumatici*
 - Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili*
 - Rifiuti inerti*
 - Rifiuti vegetali*
 - Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti*
- Art. 17 Rifiuti urbani pericolosi
 - Batterie e pile*
 - Accumulatori al piombo esausti*
 - Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"*
 - Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati*
 - Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti*
- Art. 18 Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata
- Art. 19 Criteri di organizzazione del servizio di raccolta
- Art. 20 Frequenza di raccolta per utenze domestiche
- Art. 21 Trasporto allo smaltimento finale
- Art. 22 Esecuzione della pesatura
- Art. 23 Piattaforma ecologica comunale per la raccolta differenziata

CAPITOLO 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 24 Definizione
- Art. 25 Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 26 Rifiuti di spazzamento
- Art. 27 Contenitori di rifiuti
- Art. 28 Interventi urgenti di disinquinamento
- Art. 29 Fabbricati ed aree scoperte
- Art. 30 Terreni non edificati
- Art. 31 Mercati
- Art. 32 Aree occupate da servizi pubblici
- Art. 33 Aree occupate da spettacoli viaggianti
- Art. 34 Manifestazioni pubbliche
- Art. 35 Volantinaggio
- Art. 36 Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 37 Animali rinvenuti morti sul territorio
- Art. 38 Rifiuti prodotti da animali
- Art. 39 Disposizioni per esecutori di interventi edilizi
- Art. 40 Educazione e informazione

CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 41 Tariffa
- Art. 42 Sanzioni
- Art. 43 Contributi CONAI
- Art. 44 Riferimento ad altri regolamenti
- Art. 45 Riferimento alla legge
- Art. 46 Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore.

CAPITOLO 6- COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- Art. 47 Premessa
- Art. 48 Principi
- Art. 49 Ambito di applicazione
- Art. 50 Soggetti interessati
- Art. 51 Benefici e agevolazioni
- Art. 52 Materiali compostabili
- Art. 53 Materiale non compostabile
- Art. 54 Modalità di trattamento degli scarti da compostare
- Art. 55 Tecniche di svolgimento del compostaggio domestico
- Art. 56 Tempi e modalità di adesione in caso di benefici stabiliti dall'Ente
- Art. 57 Controlli

ALLEGATI

Allegato 1

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 78 del 21/12/1998 con oggetto: *Assimilazione ai rifiuti urbani non pericolosi provenienti da attività economiche.*

Allegato 2

Elenco delle violazioni al regolamento e relative sanzioni

Allegato 3

Schema di domanda per il compostaggio domestico

Allegato 4

Planimetria del centro urbano

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Premessa e principi generali

Il presente Regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti urbani viene redatto in ottemperanza al Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006 n.152 e s.m.i.– Norme in Materia Ambientale - Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” per come modificato dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n.205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma precedente, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 2 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

In ottemperanza ai decreti attuativi che saranno emanati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Il Comune persegue, nell'esercizio delle sue competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 2 in particolare mediante:

- a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorire il recupero;
- d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.

Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il regolamento comunale costituisce la cornice normativa entro la quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale; esso stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006 n.152;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006 n.152, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso Decreto;
- h) i criteri per favorire la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, nel territorio del comune di Castrovillari, nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga";

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

Articolo 2 - Obiettivi della gestione rifiuti

Considerato che si rende necessaria una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti poiché questi ed il relativo smaltimento costituiscono un limite allo sviluppo sostenibile, si individuano, all'interno di tale regolamento, come obiettivi primari del Comune:

- a) informare i cittadini dell'importanza che assume una efficiente gestione dei rifiuti attraverso azioni che mirano alla riduzione, al riutilizzo ed al corretto smaltimento degli stessi
- b) proporre azioni atte a:
 - coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), alla gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali sulla base della conoscenza dell'intero ciclo di vita degli stessi (dalla produzione allo smaltimento finale)
 - diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, i vantaggi economici derivati dalle azioni che mirano alla riduzione, al recupero ed al riciclaggio dei rifiuti
 - promuovere sul territorio attività finalizzate ad incrementare la raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi delle frazioni riciclabili e recuperabili e per conseguenza ridurre le frazioni indifferenziate destinate allo smaltimento finale

c) adottare le misure necessarie per ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando degli obiettivi minimi di raccolta.

Il Comune dovrà raggiungere gli standard minimi previsti dall'art 205 comma 1 del Decreto Legislativo n° 152/2006.

Articolo 3 - Oggetto del Regolamento

1) La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita e raggruppamento, di trasporto, di recupero, di trattamento, nonché di smaltimento, di pulizia e spazzamento costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2) Sono, inoltre, esclusi in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 e dal Regolamento (CE) 1069 /2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

3) Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4) Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter (563).

Articolo 4 - Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti

Definizioni.

1. Ai fini della parte quarta del Decreto Lgs 152/2006 e s.m.i. e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del Decreto Lgs 152/2006 e s.m.i. ;
- c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) «prevenzione»: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del Decreto Lgs 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del Decreto Lgs 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) «stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del Decreto Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) «compost di qualità»: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) «digestato di qualità»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 aprile 2008 e s.m.i.;

nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del Decreto Lgs 152/2006 e s.m.i. ;

oo) «spazzamento delle strade»: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) «circuiti organizzati di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 .

Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall'art.184 del Decreto Legislativo 152/2006, così come modificato dal d. lgs. 205 del 2010 , i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Inoltre, secondo gli art. 184-bis e 184-ter del d.lgs 205/2010 ,si introduce la definizione di sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto

Sono rifiuti urbani:

- 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo 152/2006;
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- 6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2), 3) e 5).

Sono pericolosi i rifiuti domestici indicati all'articolo 17 di tale regolamento, in riferimento all'allegato D della parte quarta del D. Lgs 152/2006.

Sono rifiuti speciali quelli derivanti:

- 1) da attività agricole e agro-industriali, ai sensi dell'art. 2135 c.c.;
- 2) dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 modificato dal D. Lgs 205/2010;
- 3) da lavorazioni industriali;
- 4) da lavorazioni artigianali;
- 5) da attività commerciali;
- 6) da attività di servizio;
- 7) da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 8) da attività sanitarie.

Articolo 6 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani

Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. In attesa dell'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 195 comma 2 lettera e del medesimo decreto, si rimanda alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 78 del 21/12/1998 (Allegato 1).

L'assimilazione per qualità e quantità costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti..

Per l'assimilabilità quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani si fa riferimento ai coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158 del 27.04.1999.

In attesa dell'introduzione del regime tariffario di cui al precitato DPR 158, i rifiuti speciali non pericolosi assimilati di cui al presente articolo dovranno essere compatibili con la capacità organizzativa del servizio comunale di raccolta. Nei casi in cui tale limite venga superato è facoltà insindacabile dell'Amministrazione sospendere il servizio di ritiro dei rifiuti solidi urbani, senza pretesa alcuna da parte delle attività economiche interessate.

Articolo 6 bis - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano in via provvisoria - fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato - l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D. Lgs. n.152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

- a) Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n.152/2006;
- b) Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 c o m a 3 lett. e) del D.Lgs. n.152/2006;
- c) Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n.152/2006;
- d) Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D. Lgs. n.152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
 - i) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - ii) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - iii) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - iv) rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
 - v) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - vi) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - vii) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - viii) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera in) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera C) del D.P.R. n. 254/2003, In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, punto 8 del D.P.R. n. 254/2003;
- e) rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006 così come modificato dall'art. 11 comma 1 lettera a) del D. Lgs 205/2010, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico - all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
- f) rifiuti prodotti presso attività industriali all'interno delle quali sono presenti anche superfici adibite ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.

I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 e al comma 2 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente articolo.

I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

Articolo 6 - ter – Esclusioni

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:

- a) siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
- c) siano classificati come pericolosi.

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a) rifiuti costituiti da pneumatici;
- b) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
- c) rifiuti di imballaggi terziari;
- d) rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali;
- e) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi, al di fuori di quelli conferiti direttamente all'isola ecologica da parte delle utenze domestiche;
- f) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- g) i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili); i predetti rifiuti dovranno essere conferiti nei centri di raccolta RAEE nel rispetto della normativa vigente;
- h) i rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
- i) i rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
- j) i rifiuti vegetali (cd. "verde") proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale privato.

Il Comune si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.

In ogni caso il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

Articolo 7 - Disciplina dei rifiuti speciali e pericolosi

7.1 – DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. In deroga a tale divieto, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D. Lgs 152/2006 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2 dello stesso D. Lgs, così come modificato dall'art. 178-bis introdotto dal d.lgs 205 del 2010 e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui al presente regolamento, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2 del D.Lgs 152/2006 modificato dall'art. 178-bis introdotto dal d.lgs 205 del 2010.

7.2 – ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D. Lgs 152/2006.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta:

- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D. Lgs 152/2006, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

7.3 - RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati qualora non rientrino tra quelli di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254 art. 2 comma 1 lettera c) (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del D.P.R. n. 254/2003, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002) e lettera d) (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'Allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura proveniente dalle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
- gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi degli artt. 2 comma 1 lettera m) e art. 7 del D.P.R. 254/2003 a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

7.4 - AMIANTO

Per i rifiuti contenenti amianto ed in particolare per i manufatti edili in cemento-amianto, quali l'eternit, ecc., si fa riferimento alla specifica normativa statale vigente.

Articolo 8 - Particolari categorie di rifiuti

8.1 – IMBALLAGGI

Ai fini del presente regolamento si intende per

- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

- e) **imballaggio riutilizzabile:** imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;
- f) **rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 5 del presente regolamento, esclusi i residui della produzione;
- g) **smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta;
- h) **utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- i) **utente finale:** il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- l) **consumatore:** il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- m) **filiera:** organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del D.Lgs 152/2006.

Il Titolo II della parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006:

- ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;
- ha esplicitato i compiti del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) (organo istituito dal D.Lgs 22/97 Titolo II), adeguandone lo statuto ai principi del decreto Legislativo e ha stabilito le funzioni che svolge. Molto importante tra queste è la possibilità data alle pubbliche amministrazioni di stipulare un "accordo di programma-quadro" con l'ANCI per stabilire in particolare "le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero".

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i "primari" - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi "terziari" di qualsiasi natura.

Eventuali imballaggi "secondari" non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

8.2 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E LORO PARTI

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 del D. Lgs 152/2006. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui sopra, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

I veicoli a motore o i rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

8.3 - RIFIUTI CIMITERIALI

Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti cimiteriali, così come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 giugno 2000, n. 219 e precisamente:

- a) *"rifiuti da esumazione ed estumulazione"* (cfr. articolo 2, comma 1, lettera e, del D.M. citato), costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

Tali rifiuti devono essere confezionati in imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, recanti la dicitura "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" ed avviati agli impianti di smaltimento autorizzati.

- b) *"rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali"* (cfr. articolo 2, comma 1, lettera f del D.M. citato), costituiti da:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari
 - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
- Tali rifiuti possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
- c) per gli *altri rifiuti* che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

CAPITOLO 2- GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA E SMALTIMENTO-DIVIETI E CONTROLLI

Articolo 9 - Forme di gestione

La gestione dei rifiuti urbani deve essere effettuata secondo le disposizioni del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e dei decreti attuativi e deve essere garantita sull'intero territorio comunale.

La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate che, di norma, non sono affidate a più soggetti né mediante più

procedimenti contrattuali o di appalto.

Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio in concessione è, per i soggetti appaltatori, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 212 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006, per come sostituito dall'art. 25 del D. Lgs. 205/2010.

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte, il Comune, anche tramite l'eventuale società di gestione, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorie istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 e con le Associazioni di categoria specializzate.

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso dell'eventuale Appaltatrice.

Articolo 10 - Obblighi e divieti

Competono ai produttori dei rifiuti urbani le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

È vietato :

1. gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti;
2. immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee oltre che nelle fognature pubbliche e/o private;
3. ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati sul territorio comunale ovvero presso il Centro di Raccolta Comunale, salvo che da parte del personale autorizzato;
4. conferire insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:
 - i rifiuti urbani pericolosi
 - i rifiuti ingombranti
 - i rifiuti speciali pericolosi
 - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.)
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi
 - materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
5. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per le raccolte dei rifiuti.
6. lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

In caso di violazione a quanto prescritto nei punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) il soggetto ritenuto responsabile sarà obbligato a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa. secondo le

previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

Articolo 11 - Vigilanza del servizio

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale è affidato al Servizio Igiene Ambientale del Comune di Castrovillari.

L'attività degli interventi ispettivi e di controllo ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste spettano alla Polizia Municipale.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

All'Amministrazione Provinciale spettano invece le competenze attribuite dall'art. 197 del D. Lgs 152/2006, così come modificato dall'art. 19 del D. Lgs. 205/2010.

Possono, altresì, accertare e sanzionare le violazioni delle norme previste dal presente regolamento e/o dalle ordinanze sindacali in materia, i dipendenti Comunali, i dipendenti della ditta gestore del servizio, personale appartenente ad associazioni di volontariato, appositamente nominati "Ispettori ambientali" con provvedimento del Sindaco, secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.

Gli Ispettori Ambientali possono, nell'esercizio delle funzioni e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si potesse altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze predette indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Articolo 12 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- dei mezzi di trasporto dei rifiuti
- delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori
- dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.

Articolo 13 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

Il personale addetto ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento, di gestione della Piattaforma ecologica comunale, di spazzamento delle vie e delle piazze nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti:

1. deve essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'Azienda Sanitaria Locale riterrà necessari, almeno una volta all'anno

2. deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria. Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il soggetto che esplica il servizio ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento dovrà assicurare la scelta dei macchinari e delle attrezzature di lavoro, nel rispetto dell'art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle Condizioni di Lavoro), muniti dei dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti di sicurezza secondo la legislazione vigente.

Deve essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n° 300 e s.m.i..

CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Articolo 14 – Articolazione del sistema di raccolta

Il Comune di Castrovillari adotterà un sistema di raccolta basato sui seguenti strumenti operativi:

- raccolta *differentiata* domiciliare porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate ed orari prestabiliti per tutto il centro urbano, per come delimitato nella planimetria di cui all'allegato n°4;
- raccolta *differentiata*, con il sistema dei punti di prossimità, per le zone periferiche e rurali non comprese nella zona di cui all'allegato n°4;
- raccolta *stradale*, mediante contenitori distribuiti su tutto il territorio comunale, o presso utenze correlate, dei ex *Rup* (rifiuti urbani pericolosi) quali: pile esauste, farmaci scaduti, toner e cartucce per stampanti, materiali tossici ed infiammabili (T/F);
- raccolte domiciliari straordinarie o a richiesta per particolari categorie di rifiuti (Beni durevoli e RAEE).

La raccolta differentiata dei rifiuti solidi urbani interessa:

- principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili e riciclabili quali: vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;
- quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica.

Fanno parte di questa seconda categoria: le pile e batterie esauste, gli accumulatori al piombo, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T"/"F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati.

La raccolta differentiata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Articolo 15 - Localizzazione siti e contenitori

Il posizionamento sul territorio dei contenitori per la raccolta differentiata è disposto dal Servizio Igiene Ambientale del Comune.

Nelle zone periferiche e rurali della Città, sono realizzati dei punti di raccolta, denominati "Ecopunti", ove è possibile effettuare il conferimento contemporaneo di più frazioni merceologiche oggetto di raccolta differentiata.

La localizzazione dei siti di cui ai commi precedenti tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

È vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento.

Per il servizio di raccolta differentiata dei rifiuti urbani e assimilati il colore dei contenitori utilizzati dovrà essere:

- Frazione "organico" e Scarti vegetali = MARRONE;
- Carta e cartone di origine domestica = BIANCO;
- Vetro = Campane di colore AZZURRO;
- Multimateriale (plastica, alluminio) BLU
- Pile GRIGIO SU SUPPORTO TRASPARENTE
- Medicinali scaduti BIANCO + CROCE ROSSA
- Rifiuti speciali T/F (tossici ed infiammabili) GIALLO

I contenitori già in uso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, anche se di colore diverso, potranno essere ancora utilizzati. I contenitori che verranno utilizzati dalle nuove utenze o sostituiti, dovranno essere preferibilmente del colore sopra previsto.

Articolo 16 - Conferimento

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare cattivi odori o dispersioni nell'ambiente.

I rifiuti non ingombranti, prodotti presso le abitazioni e gli insediamenti civili in genere, verranno normalmente conferiti in contenitori o in sacchi omologati.

Le canne di caduta sono vietate.

Per il conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo devono essere osservate le norme di seguito riportate, relativamente a ciascuna tipologia.

- *Frazioni "organico" dei rifiuti solidi urbani*: il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare e di scarti vegetali o comunque ad alto tasso di umidità deve essere diretto alla separazione della frazione "organico" dalla frazione "residua da smaltire". I rifiuti appartenenti alla frazione "organico" devono essere conferiti a cura del

produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione "organico", chiusi in appositi sacchi di materiali compostabili, per come previsto dal comma 1 dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, (introdotto dall'articolo 9 del d.lgs. n. 205 del 2010) consegnati alle utenze da parte del soggetto che eroga il servizio o dall'Amministrazione Comunale.

Il conferimento di "Verde" (sfalci di potatura, fiori recisi) è consentito solo per limitate quantità. Non classificabile come rifiuti urbani secondo l'art 185 comma f del D.Lgs. 205/2010

Il Comune, prevedendo anche particolari incentivi, promuove l'utilizzo del "Compostaggio Domestico".

▪ **Carta e cartoni:** I rifiuti riciclabili in materiale cellulosico sono costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici e da tutti gli imballaggi in cartone. Il loro conferimento viene effettuato secondo le seguenti modalità:

▪ per la carta:

- a) i rifiuti cartacei devono essere conferiti nei contenitori singoli o condominiali, ove vige il sistema porta a porta, per come individuate nell'allegato 4, oppure nei punti di prossimità per le zone periferiche e rurali della città, liberati da eventuali parti in metallo o in plastica.
- b) è vietata l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti;
- c) in presenza di consistenti produzioni di rifiuti cartacei da parte di attività di servizi, l'Amministrazione Comunale potrà attuare, di concerto con il soggetto che esplica il servizio, un servizio di raccolta direttamente presso gli uffici, con modalità e calendario da stabilire in accordo con le indicazioni degli uffici comunali preposti.

▪ per il cartone o imballaggio terziario:

- a) gli imballaggi a base cellulosica, preventivamente piegati e compattati per ridurre il volume e separati da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.), devono essere disposti davanti l'ingresso delle attività commerciali o nei contenitori familiari o condominiali ove vige il sistema porta a porta, per come individuate nell'allegato 4, oppure nei punti di prossimità per le zone periferiche e rurali della città. È possibile conferire questi rifiuti anche direttamente presso l'isola ecologica di località Campolescia.

La carta raccolta sarà conferita agli impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio.

▪ **Vetro:** il vetro viene raccolto mediante le campane stradali di colore azzurro, dislocate su tutto il territorio comunale. Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti. È possibile conferire il vetro anche direttamente presso l'isola ecologica di località Campolescia.

▪ **Multimateriale (Plastica, alluminio e banda stagnata):** questi rifiuti vengono raccolti a domicilio, laddove è attivo il servizio porta a porta, oppure nei punti di prossimità per le zone periferiche e rurali della città per come individuate nell'allegato 4. È possibile conferire questi rifiuti anche direttamente presso il centro di raccolta di località Campolescia. Il conferimento deve avvenire mediante contenitori familiari o condominiali dati in dotazione dal Comune. Il multimateriale (plastica, alluminio e banda stagnata) verranno conferiti presso gli impianti di trattamento e recupero autorizzati.

▪ **RAEE "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche"** le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e successive modificazioni sono:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

Essi sono stati suddivisi dal Decreto Ministeriale n. 185 del 25.09.2007 nelle seguenti 5 categorie:

1. RAEE domestici storici
2. RAEE professionali storici
3. RAEE domestici nuovi
4. RAEE professionali nuovi
5. RAEE illuminazione

I RAEE devono essere consegnati a cura del detentore o rivenditore stesso presso il centro di raccolta sito presso l'isola ecologica. Per tali rifiuti potrà essere previsto il ritiro a domicilio da parte del soggetto che eroga il servizio, previa prenotazione e accordi con il gestore del servizio. Il servizio a domicilio è a pagamento (5 € ogni 2 pezzi conferiti in favore del gestore del servizio).

▪ **Legname e manufatti in legno** esclusi gli scarti della lavorazione del legno: La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate. Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti presso l'isola ecologica. Per tali rifiuti potrà essere previsto il ritiro a domicilio da parte del soggetto che eroga il servizio, previ prenotazione e accordi con il gestore del servizio medesimo. Il servizio a domicilio è a pagamento (5

È ogni 2 pezzi conferiti). Il materiale raccolto verrà avviato ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio.

- **Pneumatici:** lo smaltimento dei pneumatici avverrà a cura e spese dei rivenditori o gommisti, *secondo le vigenti disposizioni normative.*
- **Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili:** i rifiuti ingombranti, non ulteriormente differenziabili (quali divani, materassi, moquette od oggetti in plastica diversi da imballaggi, pannelli in cartongesso, tappezzerie ecc.), non possono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati su banchine, marciapiedi o sulla sede stradale. Il conferimento potrà avvenire con ritiro a domicilio, previ prenotazione e accordi con il gestore del servizio- il servizio a domicilio è a pagamento (5 € ogni 2 pezzi conferiti in favore del gestore del servizio)- o direttamente da parte degli utenti nei contenitori posizionati presso il centro di raccolta comunale.
- **Rifiuti inerti:** Sono considerati rifiuti inerti:
 - i materiali provenienti da demolizioni e scavi
 - gli sfridi di materiale da costruzione
 - i materiali ceramici cotti
 - i vetri di tutti i tipi non ulteriormente differenziabili
 - le rocce e i materiali litoidi.

Quantità limitate di rifiuti inerti, per un massimo di mc 0,5, provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private, possono essere conferite - esclusivamente da privati cittadini - presso l'isola ecologica comunale, secondo le modalità previste nel regolamento che ne disciplina l'utilizzo. I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere invece conferiti direttamente presso impianti di recupero autorizzati. Ai soggetti esercenti attività edilizia è in ogni caso vietato qualsiasi conferimento alla Piattaforma ecologica comunale, anche per quantità minime.

- **Rifiuti vegetali:** La raccolta separata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali viene effettuata mediante l'utilizzo di uno o più contenitori di adeguata capacità posizionati presso il centro di raccolta comunale. Gli utenti provvedono direttamente al conferimento. Potrà essere istituito un servizio di raccolta a domicilio previa prenotazione e accordi con il gestore del servizio.
- **Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti:** I rifiuti di cui sopra devono, a cura del produttore, essere stoccati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere raccolti secondo i principi della raccolta differenziata porta a porta, mediante utilizzo di speciali contenitori, messi a disposizione dal soggetto che esplica il servizio. Per gli utenti privati, la raccolta avverrà mediante il conferimento presso il centro di raccolta comunale. Il Gestore del servizio ne curerà il successivo avvio al Consorzio Nazionale Obbligatorio.
- **Frazione secca indifferenziata dei rifiuti solidi urbani:** I rifiuti urbani indifferenziati verranno conferiti, negli orari e con le modalità stabilite dal gestore del servizio, direttamente dagli utenti tramite sacchi in polietilene semitrasparenti, e, per le utenze domestiche, inseriti negli appositi contenitori. Eventuali cassette o altri contenitori rigidi di ridotte dimensioni - e quindi non considerabili rifiuti ingombranti - che non fosse possibile frantumare per inserire nel sacco saranno posizionati vuoti a fianco dello stesso; farà carico al soggetto che esplica il servizio il contestuale asporto.

Articolo 17 - Rifiuti urbani pericolosi

Nell'osservanza della normativa vigente, i rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento separato e non possono in alcun modo essere frammisti ai rifiuti urbani domestici

Devono invece essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- **Batterie e pile scariche:** la raccolta separata delle pile e batterie scariche viene effettuata mediante la dislocazione di idonei contenitori di plastica trasparente su supporto giallo dislocati presso i rivenditori o nell'isola ecologica comunale.
- **Accumulatori al piombo esausti:** gli accumulatori per auto esausti di provenienza domestica possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso il centro di raccolta comunale.
- **Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F":** la raccolta dei prodotti e relativi contenitori di provenienza domestica etichettati con il simbolo "T" e/o "F", avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso l'isola ecologica. Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.
- **Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati:** la raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori contrassegnati da colore bianco e croce rossa, all'interno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio comunale
- **Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti:** la raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in un apposito contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionato presso il centro di raccolta comunale.

Articolo 18 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata

L'Amministrazione comunale, con apposito atto, potrà definire l'istituzione di nuovi servizi relativi a rifiuti per i quali al momento dell'approvazione del presente Regolamento non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata. Tale atto dovrà essere seguito da apposita ordinanza del Sindaco atta a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.

Articolo 19 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.

La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi della ditta preposta al servizio.

Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori e/o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.

Le utenze dovranno conferire i rifiuti, differenziati e indifferenziati per frazione merceologica come sopra descritto, negli appositi contenitori, chiusi accuratamente, non prima delle ore 19.00 e fino alle ore 24.00 del giorno precedente stabilito per la raccolta.

L'Amministrazione Comunale può variare l'orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino o di modifiche tecniche od operative del servizio.

Articolo 20 – Frequenze di raccolta per utenze domestiche

Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:

- frazione "organico" dei rifiuti urbani, per tutte le utenze: tre volte alla settimana;
- frazione secca indifferenziata, per tutte le utenze: due volte alla settimana;
- contenitori multimateriale, per tutte le utenze: frequenza settimanale;
- vetro, per tutte le utenze: sempre;
- materiali in carta e cartone (materiali da conferire separati), per tutte le utenze: frequenza settimanale
- oli e grassi animali e vegetali, per le utenze di ristorazione collettiva: frequenza quindicinale o per chiamata.

Articolo 21 - Trasporto allo smaltimento finale

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie nonché la sicurezza degli operatori.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali

accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto di fermata in seconda posizione ecc.).

Articolo 22 – Esecuzione della pesatura

Completato il carico e/o terminato il servizio e prima che gli automezzi lascino il territorio comunale dovrà essere effettuata la pesatura netta dei rifiuti raccolti presso la stazione di pesa situata nel centro di raccolta comunale.

Articolo 23 – Centro di raccolta differenziata

Il centro di raccolta differenziata comunemente definita "isola ecologica comunale" è un'area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalla normativa vigente destinata a stoccare, eventualmente selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

Il Comune definisce con apposito Regolamento le attività e le modalità di gestione.

La gestione del centro di raccolta può essere affidata al soggetto che esplica il servizio di raccolta, a soggetti privati o ad Associazioni di volontariato, sulla base di apposita autorizzazione del Comune.

CAPITOLO 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 24 - Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Articolo 25 - Modalità di svolgimento del servizio

La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni sono definite mediante il Contratto di Servizio, in funzione delle necessità dell'utenza ed in relazione alla tecnologia e ai mezzi d'opera disponibili.

Devono essere adottate le soluzioni operative più convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche ed in genere dell'utilizzazione del territorio.

Articolo 26 - Rifiuti di spazzamento

1. I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni vengono espletati tramite contratto di servizio, entro il seguente perimetro:
 - a. le strade e le piazze, compresi i marciapiedi, classificate come comunali a norma delle disposizioni vigenti in materia e le nuove strade comunali;
 - b. i tratti urbani di strade provinciali;
 - c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, come individuate con apposito provvedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - d. le aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzate disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, le aiuole spartitraffico, etc.; sono esclusi gli interventi di manutenzione, che restano in carico del Comune;
 - e. le aree dei cimiteri secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi è a carico dei concessionari che sono tenuti ad installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dal soggetto che esplica il servizio.

Articolo 27 - Contenitori di rifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti. Le operazioni di periodico svuotamento e della loro pulizia, a cura del soggetto che esplica il servizio, sono disciplinate dal Contratto di Servizio.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti né gli stessi devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 28 - Interventi Urgenti di disinquinamento

1. Il soggetto che esplica il servizio provvede direttamente con il proprio personale e con le proprie attrezzature, avvalendosi eventualmente di ditte specializzate, agli interventi di disinquinamento che a seguito di provvedimenti dell'Amministrazione Comunale si rendono necessari sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.
2. Il soggetto che esplica il servizio provvede, altresì, allo smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi con le modalità definite e concordate, per quanto di competenza, con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 29 - Fabbricati ed aree scoperte

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. E' vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione e all'avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area. Le operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 152/2006.
3. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'ordinanza di cui al comma precedente, si dispone che il soggetto che esplica il servizio esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.

Articolo 30 - Terreni non edificati

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarichi abusivi di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 28

Articolo 31 - Mercati

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, coperte o scoperte, dei mercati e delle fiere che si svolgono nel territorio del Comune, compresi i mercati occasionali e temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti. Questi sono tenuti a raccogliere i rifiuti provenienti dalla propria attività ed a conferirli in contenitori, in spazi o in attrezzature particolari allestite dal soggetto che esplica il servizio.
2. L'area assegnata ad ogni singolo ambulante deve risultare pulita, ad opera del titolare della concessione, entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita.
3. Per consentire al personale del soggetto che esplica il servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta e di transito per le autovetture stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Per particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche e/o organizzative, il soggetto che esplica il servizio può chiedere al Comune la modifica di tali orari.
4. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate su aree pubbliche, l'Ente promotore o comunque gli occupanti delle aree interessate sono soggetti al pagamento della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e devono concordare con il soggetto che esplica il servizio le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 32 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico date in concessione permanente o temporanea a pubblici esercizi quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili e le aree date in concessione ad uso parcheggio devono essere tenute pulite dai rispettivi concessionari. Questi devono mantenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso, eventualmente mediante l'impiego di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che esplica il servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura le aree in concessione di cui al comma 1 devono risultare perfettamente pulite.

Articolo 33 - Aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'occupazione e devono essere riconsegnate pulite, sempre a cura degli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di esigere una congrua cauzione in sede di rilascio delle autorizzazioni per la sosta sul territorio comunale di gestori di circhi equestri.

Articolo 34 - Manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc. su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Soggetto che esplica il servizio, con un preavviso di tre giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazione terminata la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e secondo le indicazioni del Soggetto che esplica il servizio, un piano di comunicazione e di attuazione della raccolta differenziata prima, durante e post manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.

Articolo 35 - Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli delle autovetture in sosta.
2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione comunale o da altri enti o da aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza.

Articolo 36 - Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza è tenuto a provvedere a propria cura e spese il destinatario della merce.
3. Se entrambi i soggetti obbligati sono inadempienti la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto che esplica il servizio, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

Articolo 37 – Animali rinvenuti morti sul territorio

1. Gli animali domestici e selvatici rinvenuti morti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico vengono raccolti dal soggetto che esplica il servizio o da altra ditta incaricata all'uopo, nel più breve tempo possibile, per motivi igienici e sanitari e avviate a smaltimento nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 38 – Rifiuti prodotti da animali

1. I possessori di animali, per evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico, hanno l'obbligo di dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione degli escrementi e delle lordure degli animali stessi, nonché di pulire l'area eventualmente sporcata raccogliendoli in un sacchetto o in altro idoneo contenitore e depositandoli nei cestini adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati.

Articolo 39 - Disposizioni per esecutori di interventi edilizi

1. Chiunque occupi con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombrata da rifiuti di qualsiasi tipo.
È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochino imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri ed a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi o stocarvi residui di alcun genere.

Articolo 40 - Educazione e informazione

1. Il Piano comunale dei rifiuti è uno strumento complesso, non facile da capire e che può diventare oggetto di strumentalizzazioni che ne ritardino o addirittura ne impediscano l'attuazione. L'informazione e la sensibilizzazione alle problematiche della produzione, della raccolta, del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti sono quindi elementi essenziali per il buon esito del piano.
Una adeguata sensibilizzazione, oltre ad affrontare il problema della raccolta, dovrà essere finalizzata alla creazione sul territorio comunale di un diffuso e partecipato consenso sulle problematiche inerenti l'allocazione degli impianti di trattamento.
Le iniziative che sono state realizzate e/o sono in fase di attivazione danno una idea dell'importanza che riveste l'educazione ambientale, con particolare riguardo verso le problematiche legate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente in collaborazione con il soggetto che esplica il servizio o tramite Dite specializzate, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo nel quale saranno indicate semplicemente e dettagliatamente le frazioni da raccogliere, le modalità di conferimento e la destinazione delle stesse, chiarendo ai cittadini dubbi e perplessità sul nuovo sistema di gestione dei rifiuti.
3. Iniziative di accompagnamento
 - Coinvolgimento delle scuole di ogni genere e grado: realizzazione di progetti realizzati da team specializzati mirati al coinvolgimento attivo degli studenti ad attività Nazionali ed Europee.
 - Promozione di attività culturali mirate alla diffusione della cultura ecologica mediante il coinvolgimento di associazioni e centri di divulgazione culturale
 - Attività mediatiche e campagne pubblicitarie: consentono una divulgazione estesa e rapida delle informazioni.
 - Creazione di un eco-punto destinato a promuovere e diffondere fra i cittadini le buone pratiche ambientali attuabili nella vita di tutti i giorni
4. L'obiettivo è quello di orientare ed educare gli adulti ed i ragazzi all'acquisizione di abitudini e comportamenti corretti per la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti in ambito domestico e del loro riutilizzo, recupero e riciclo.
Per raggiungere tale obiettivo occorre realizzare il coinvolgimento in modo attivo e continuativo non solo dei ragazzi ma, anche e soprattutto, dei genitori invogliandoli a effettuare insieme con i figli la raccolta differenziata nelle proprie abitazioni.

CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 - Tariffa

Ai sensi dell'Art. 238 Parte IV del Dlg. 152/2006 in relazione alla tariffa riguardante la gestione dei rifiuti solidi urbani

ed assimilati si stabilisce quanto segue:

1. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e' tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed e' applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa e' prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 di che cosa? il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Articolo 42 - Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dall'allegato 2 al presente Regolamento.

Articolo 43 - Contributi CONAI

I contributi che, ai sensi del Decreto 152/2006, il CONAI e/o i Consorzi di filiera dovessero erogare a fronte dei costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale o della società affidataria del servizio se autorizzata.

Articolo 44 - Riferimento ad altri regolamenti

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene e di polizia urbana.

È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

Articolo 45 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Calabria.

Articolo 46 - Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente con l'esecutività della delibera di adozione.

CASO PARTICOLARE

I cittadini residenti nel Comune, che pur esercitando attività artigianali non abbiano nel territorio del Comune stesso superfici tassabili per la loro attività, possono conferire i rifiuti di loro produzione nell'isola ecologica comunale solo a seguito di specifica autorizzazione, sancita da apposita convenzione onerosa stipulata con il Comune.

CAPITOLO 6- COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 47 Premessa

I rifiuti organici vengono prodotti in quantitativi sempre più ingenti e diventa sempre più problematico anche il loro smaltimento, dal punto di vista ambientale ed economico, sia per il cittadino che per l'ente pubblico.

Diventano, dunque, importanti, nell'ottica di un sistema integrato di gestione dei rifiuti, tutte le iniziative volte a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti per come stabilito dal Decreto Lgs 152/2006 e s.m.i. .

I rifiuti organici, grazie alla loro naturale biodegradabilità, rappresentano una matrice alquanto valida per la produzione di compost sia a livello industriale che a livello domestico

Circa il 30-35% dei rifiuti solidi urbani sono di origine organica, identificabile genericamente in due frazioni:

1. verde (erba, foglie, residui di potature, ecc...)
2. umida (scarti alimentari quali frutta, verdura, carne, pasta, ecc...)

Per rispettare i cicli naturali della materia la destinazione di questi rifiuti non deve essere l'accumulo nelle discariche ma la loro decomposizione e trasformazione in humus, che poi ritorna nel terreno.

Tali processi avvengono normalmente in natura ad opera di essere viventi detti decompositori che trasformano tutto quanto è organico in sostanze minerali.

La tecnica che consente di controllare i processi decompositivi dei rifiuti organici è il compostaggio, che può essere domestico o industriale. Il primo, oggetto di disciplina del presente regolamento, è realizzato da ogni nucleo familiare che disponga o di uno spazio libero (orto, giardino, ecc...) dove porre il cumulo o una compostiera, mentre il secondo in impianti industriali.

In entrambi i casi i rifiuti organici devono essere separati già in casa.

A livello domestico, benché vi sia un relativo controllo dei parametri fondamentali e questo abbia come conseguenza un'accelerazione della trasformazione rispetto ai ritmi naturali, il processo è gestito in modo molto semplice.

Nel processo di compostaggio, infatti, fattore indispensabile è la presenza di ossigeno, inoltre i materiali non devono essere né troppo bagnati né troppo asciutti e non si devono verificare condizioni di eccessivo riscaldamento o raffreddamento

Esistono due tecniche principali di compostaggio domestico: in cumulo e tramite l'utilizzo del composter.

La tecnica del cumulo è la tecnica più vicina al processo naturale e viene adottata da chi possiede un ampio giardino o

un orto in cui allestire il cumulo. Con questa tecnica si possono compostare anche grandi quantità di materiale. Se si opta per questa tecnica è necessario preliminarmente scegliere il luogo in cui allestire il cumulo.

Normalmente costituiscono siti ideali una porzione di orto o giardino in prossimità di una latifolia (pianta a foglie larghe che durante il periodo estivo crea sul cumulo un certo ombreggiamento mentre in inverno, avendo perso le foglie, lascia filtrare i raggi del sole).

Nel luogo in cui si vuole realizzare il cumulo è necessario predisporre un sottofondo di materiale drenante come ramaglie, potature sminuzzate oppure, dopo il primo anno di compostaggio, eventuali residui grossolani ottenuti dalla vagliatura del compost maturo.

Tra i materiali che si possono utilizzare per produrre compost ve ne sono alcuni indicati d'ora in poi come componente fibrosa che sono molto ricchi di carbonio mentre altri, definiti componente proteica, sono molti ricchi di azoto.

Una regola fondamentale per la realizzazione del cumulo è la miscelazione di queste due tipologie di componenti in modo tale che il rapporto carbonio/azoto (C/A) sia circa 30/1. Questo vuol dire che 1 di azoto deve avere 30 di carbonio.

Tecnica del composter: il composter non è altro che un contenitore dotato di un coperchio, in alto, utile al caricamento del materiale da compostare e di uno sportellino laterale, generalmente posto nella parte bassa, da cui si può prelevare il compost maturo. Le pareti di questo contenitore sono realizzate in modo tale da possedere una serie di fessure o fori indispensabili per la circolazione dell'aria al suo interno.

Rispetto alla tecnica del cumulo, l'uso del composter ha degli aspetti positivi e altri negativi:

Aspetti positivi:

- si possono compostare quantità anche piccole di materiale;
- il processo risente meno degli abbassamenti di temperatura;
- il composter è posizionabile anche sul balcone;
- la formazione del compost avviene in tempi brevi.

Aspetti negativi:

- non è utilizzabile per elevate quantità di materiale;
- non si riesce a seguire bene il processo;
- i rivoltamenti sono più problematici;
- se posto sul balcone non ha il contributo dei microrganismi presenti nel terreno e può essere soggetto a ristagni d'acqua sul fondo.

In sintesi il compostaggio è un processo naturale nel quale da tipologie specifiche di materiali, detti scarti organici, attraverso l'attività di piccoli organismi (batteri, funghi, insetti) presenti nel terreno o negli stessi scarti si arriva alla produzione di una sorta di concime detto COMPOST.

Attraverso questa semplice tecnica naturale è possibile:

- ❖ ridurre del 30% circa i rifiuti destinati allo smaltimento;
- ❖ trasformare gli scarti organici, che sono voluminosi e biodegradabili, in fecondo terriccio;
- ❖ ridurre l'impatto ambientale delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti, come per esempio il trasporto sugli appositi camion.

Articolo 48 Principi

Il progetto di compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Articolo 49 Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente regolamento riguardano le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico, i tempi e i modi per aderire all'iniziativa ed usufruire degli eventuali benefici stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Articolo 50 Soggetti interessati

Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Castrovillari che siano iscritti a ruolo presso l'ufficio Tributi dell'Amministrazione e che attraverso la sottoscrizione della convenzione di cui all'allegato A del presente regolamento si impegnano a non conferire nel cassonetto o all'isola ecologica i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 del presente regolamento.

Tale scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.

I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto, dovranno concordarne preventivamente con l'Amministrazione comunale e con l'Asl la relativa fattibilità.

Articolo 51 Benefici e agevolazioni

L'Amministrazione comunale si riserva, a seguito di verifiche periodiche, di stabilire annualmente i benefici (natura, entità, ecc...) e le agevolazioni da attribuire ai cittadini residenti nel territorio comunale che hanno aderito al progetto ed hanno effettivamente svolto la pratica del compostaggio.

Articolo 52 Materiali Compostabili

Sono materiali compostabili:

- ❖ scarti di cucina: frutta, verdura, pane, pasta e riso, gusci d'uova, ossa e residui vegetali in genere;
- ❖ scarti provenienti da giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba;

Sono inoltre compostabili in modica quantità: bucce di agrumi, fondi di caffè, cenere, avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi.

Articolo 53 Materiali non compostabili

Non possono essere assolutamente introdotti nel compost: carta e cartone, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, carte oleate, tetrapak, nylon ed ogni altro genere di rifiuto non degradabile (da avviare alla raccolta differenziata) e scarti di legname trattati con prodotti chimici.

Articolo 54 Modalità di trattamento degli scarti da compostare

Al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il compost più omogeneo è necessario ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare periodicamente tra loro le diverse componenti.

Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il compost almeno una volta durante il processo.

Carne, pesce e formaggi, avendo un contenuto proteico molto elevato, se in quantità rilevanti, possono dare avvio a processi di putrefazione dannosi ed attirare animali. E' opportuno, pertanto, in quest'ultimo caso, conferire gli scarti negli appositi contenitori presso le isole ecologiche poste sul territorio comunale. Se invece si vuole compostarne piccole quantità è indispensabile ridurle in piccoli pezzi e mescolarli ad altri scarti vegetali più fibrosi.

I fondi di caffè possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo (in caso di utilizzo della tecnica del cumulo).

Anche in questo caso è necessario distribuirli uniformemente nel compost e limitarne la quantità.

Le bucce degli agrumi possono contenere degli antifermentanti che influenzano negativamente il processo. E' opportuno, quindi, immetterne piccole quantità.

La cenere ha una reazione molto alcalina e se immessa in quantità rilevante può modificare la reazione del compost ed il processo di compostaggio. E' opportuno, anche in questo caso, limitarne l'impiego e distribuirla uniformemente nel compost.

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica, che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva, ad esempio nel caso di presenza di quantità rilevanti di ramaglia o segatura di legno, il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo. Quando, invece, ad essere preponderante è la componente proteica il processo si sviluppa in fretta, ma forma poco humus.

Articolo 55 Tecniche di svolgimento del compostaggio domestico

Per l'attuazione del processo di compostaggio non sono indispensabili attrezzature particolari.

In ogni caso il compostaggio domestico deve avere luogo presso il domicilio abituale del richiedente e comunque nell'ambito dell'area di pertinenza dell'edificio occupato, a mezzo di idonea struttura di compostaggio, realizzata con l'utilizzo di metodologie quali: il cumulo, la concimaia, le casse di compostaggio e la compostiera.

Le caratteristiche tecniche minime richieste sono:

- a) **Compostiera in plastica e compostiere "fai da te":** sono contenitori di varia forma (cilindrica, troncoconica, ecc.) e volumetrie variabili (da 200 a 1000 litri circa). Sono caratterizzati, in genere, da strutture che consentono la circolazione dell'ossigeno e il grado di isolamento termico. Le compostiere "fai da te" sono cilindriche e costituite da una rete metallica (di maglia fine 1-2 cm) rivestite con materiale ombreggiante e semi-impermeabile all'umidità.
- Volume minimo: 80 litri per componente del nucleo familiare aderente;
 - Caratteristiche tecniche: Intercapedine isolante o analogo sistema isolante, fori laterali, fondo forato anti-intrusione, coperchio, rivestimento esterno nel caso di compostiere fai da te in rete metallica;
 - Vincoli urbanistici: nessuno.
- b) **Cumulo:** è la tecnica più diffusa e semplice e consiste nell'accumulare il materiale da compostare in un'area idonea, dandogli una forma a trapezio o triangolare a seconda della stagione e del grado di maturazione del materiale avendo cura di consentire all'aria di penetrare all'interno.
- Volume minimo: 200 litri per componente del nucleo familiare aderente;
 - Caratteristiche tecniche: pareti in legno delimitanti il volume complessivo, fondo con sistema drenante, copertura con teli o reti anti-intrusione;
 - Vincoli urbanistici: nessuno.
- c) **In buca** (detta anche concimaia): questo metodo si basa sulla predisposizione di una buca in cui si accumulano gli scarti organici ad imitazione delle concimaie agricole.
- Volume minimo: 200 litri per componente del nucleo familiare aderente;
 - Caratteristiche tecniche: pareti in legno o reti delimitanti il volume complessivo, fondo con sistema drenante (pallets o ciottoli) di circa 30 cm, tubi di drenaggio perpendicolari al terreno, copertura con teli o reti anti-intrusione. E' importante, inoltre, soprattutto nei mesi estivi, proteggere il compost dai raggi diretti del sole.
 - Vincoli da rispettare: ml 10 dalla più vicina abitazione e sottovento rispetto a questa; ml 3 dal confine di proprietà; ml 7 dalle strade, anche private.

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

Articolo 56 Tempi e modalità di adesione in caso di benefici stabiliti dall'Ente

In caso di benefici o agevolazione stabiliti dall'Amministrazione comunale in favore di coloro che aderiscono al progetto, i cittadini interessati devono presentare apposita domanda di cui all'allegato A del presente regolamento entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di attuazione.

Articolo 57 Controlli

L'Amministrazione comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, presso coloro che aderiscono al progetto e che eventualmente usufruiscono dei benefici, controlli e verifiche al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.

Nel caso in cui i cittadini rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti, i benefici previsti in loro favore saranno annullati e l'Amministrazione provvederà a recuperare i benefici elargiti rivalutandoli al tasso di interesse legale.

Allegato 1- delibera di assimilabilità dei rifiuti

CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 78 del 21 Dicembre 1998

Oggetto: Assimilazione ai rifiuti urbani non pericolosi provenienti da attività economiche

L'anno millenovecentonovantotto addì Ventuno del mese di Dicembre, alle ore 16,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione straordinaria, di unica convocazione, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. Antonio MORELLI.-

Assiste il Segretario Generale Dr. Elio SCHETTINI

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Fortunato Francesco – Sindaco	SI		12	Garofalo Armando		SI
2	Morelli Antonio	SI		13	D'Amato Vincenzo	SI	
3	Vico Riccardo		SI	14	Saccomanno Annunziato	SI	
4	Salvaggio Paolo	SI		15	Masotina Nunzio	SI	
5	Pirrerà Francesco	SI		16	Saladino Pasquale		SI
6	Rende Lucio	SI		17	Stigliano Carlo	SI	
7	Donadio Francesco	SI		18	Blaiotta Francesco	SI	
8	Propato Antonio	SI		19	Molino Giuseppe	SI	
9	Bruno Giuseppe	SI		20	Torcicollo Vincenzo		SI
10	Bovino Domenico	SI		21	Gatto Antonio		SI
11	Chidichimo Angelo	SI					

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 5

Vengono, dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i Sigg.=====

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco FORTUNATO;

Udite le dichiarazioni di voto favorevoli dei Sigg. Consiglieri MASOTINA – Forza Italia -, D'AMATO – Rifondazione Comunista -, BLAIOTTA – Alleanza Nazionale – e SACCOMANNO – Forza Italia -;

Premesso che l'articolo 17, comma 3, della legge comunitaria 24/04/1998, n. 128 con effetto dal 22/11/1998 abroga i commi 1 e 2 dell'articolo 39 della precedente legge comunitaria n. 146 del 22/10/1994, in virtù dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1, lett. A), della deliberazione 27/07/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del DPR 915/1982 cioè i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco predetto;

- Che, a seguito dell'abrogazione delle disposizioni sopra citate, viene meno l'assimilazione legale prima prevista, per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, qualora non si procedesse alla assimilazione oggetto del presente atto i rifiuti delle attività economiche di cui all'articolo 7 comma 3, del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari, sarebbero di qualificare speciali, con la conseguenza intassabilità ai sensi dell'articolo 62 comma 3. del Decreto Legislativo 5/07/1993. delle superfici ove di regola si

producono, per struttura e destinazione i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovrebbero essere quindi conferiti al servizio pubblico, ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese;

Preso atto della Circolare 07/05/98, n. 119/E, con la quale il Ministero Finanze suggerisce al Comune (al fine di evitare una rilevante perdita di gettito che può non trovare adeguata compensazione nel venire meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti già assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi, sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario) di avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art.21 comma 2, lett G). del Decreto Legislativo n. 22/1997 e ora, dopo l'abrogazione dell'articolo 39 in questione, esercitabile sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti (citata deliberazione interministeriale 27/07/1984), in attesa delle nuove disposizioni (articoli 18. Comma 2, lett. D), e 57 comma 1, del Decreto legislativo n. 22/1997);

Osservato ancora che la nuova disciplina di cui al precitato articolo 21 prescrive che un apposito regolamento tecnico stabilisca espressamente l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche, senza la possibilità di una assimilazione implicita esumibile dalla statuizione delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa: e che, nella impossibilità temporanea di adottare siffatto regolamento tecnico (ancora non è stata data attuazione al disposto dell'articolo 18, comma 2, lett. D) del decreto legislativo 22/1997, che attribuisce alla competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione) si rende necessario ed lucente procedere all'assimilazione tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alla più volte citata deliberazione interministeriale;

Accertato che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole, in merito alla regolarità tecnica, dal responsabile del servizio, così formulato: "Si esprime parere favorevole" F.to Geom. Francesco BIANCHIMANI

- che, nella fattispecie, non occorre il parere in ordine alla regolarità contabile, non comportando la presente deliberazione alcun onere a carico del bilancio comunale;

Dato atto che il Segretario Comunale si è espresso favorevolmente in merito all'adozione della proposta della presente deliberazione che è conforme alle vigenti norme legislative, statutarie e regolamentari;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, della legge comunitaria 1995-97 n.128 del 24/04/1998, con la quale viene abrogata la vigente assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al punto 1.1.1. della delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984;
- 2) Di dichiarare, con effetto della entrata in vigore della legge comunitaria precisata, l'assimilazione ai rifiuti urbani elencati al comma 2, lettere a), c), d), e), f), dell'articolo 7 del decreto legislativo 22/1997, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precisato comma 2, lett. B), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n.1, punto 1.1.1., lettera A), della deliberazione interministeriale sopra richiamata e riportati nell'elenco così come modificato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo con indicazione, anche della condizione quantitativa compatibile con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico;
- 3) Di precisare che restano esclusi dalla assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'articolo 43, comma 2, 1° periodo del decreto legislativo 22/1997, e i rifiuti indicati dalle ordinanze del Commissario Straordinario della Regione Calabria;
- 4) Di dare atto che, conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale;
- 5) Trasmettere copia della presente deliberazione, per le proprie competenze:
 - a) Al Responsabile Servizio Attività Economiche;
 - b) Al Dirigente Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio.-

Del che è verbale

Allegato

• Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso da quello di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nel punto b), comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 22/1997;

2. Rifiuti di carta, cartone e similari;

3. Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;

- Imballaggi primari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati di carta, plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri tessuti e non tessuti;
- pelli e simil-pelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiali elettrici in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure) anche derivanti da lavorazioni da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) ;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

CONDIZIONI QUANTITATIVE

I rifiuti prodotti nella singola attività risultino non superiori a due volte il coefficiente di produttività specifico rapportato alla superficie a ruolo della medesima attività.

Allegato 2 Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

1. Spostamento dei contenitori la sanzione prevista va da un minimo di €. 50,00 a un massimo di €. 500,00;
2. apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori la sanzione prevista va da un minimo di €. 50,00 a un massimo di €. 500,00;
3. manomissione o danneggiamento di contenitori Gestione non corretta dei contenitori la sanzione prevista va da un minimo di €. 50,00 a un massimo di €. 500,00.
4. mancato mantenimento del buon stato di esercizio e/o pulizia e/o sanificazione dei contenitori la sanzione prevista va da un minimo di €. 25,00 a un massimo di €. 500,00.
5. abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee le sanzioni sono previste dagli artt. 255 e 256 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
6. intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta la sanzione prevista va da un minimo di €. 50,00 a un massimo di €. 500,00;
7. conferimento di rifiuti e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa/tassa per la gestione dei rifiuti la sanzione prevista va da un minimo di €. 100,00 a un massimo di €. 500,00;
8. mancato rispetto delle frequenze, degli orari e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite dal presente regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso la sanzione prevista va da un minimo di €. 103,00 a un massimo di €. 309,00;
9. introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati la sanzione prevista va da un minimo di €. 50,00 a un massimo di €. 500,00;
10. conferimento da parte di utenti convenzionati per l'autocompostaggio domestico dei rifiuti organici al Servizio di raccolta la sanzione prevista va da un minimo di €. 100,00 a un massimo di €. 500,00;
11. collocazione di volantini su veicoli e/o il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico la sanzione prevista va da un minimo di €. 200,00 a un massimo di €. 500,00;
12. mancata pulizia dell'area dopo le operazioni di carico e scarico o di rimozione di manifesti pubblicitari la sanzione prevista va da un minimo di €. 100,00 a un massimo di €. 500,00;
13. mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali la sanzione prevista va da un minimo di €. 50,00 a un massimo di €. 500,00;
14. mancata pulizia dell'area di posteggio entro gli orari di chiusura delle operazioni commerciali la sanzione prevista va da un minimo di €. 100,00 a un massimo di €. 500,00;
15. mancata pulizia dell'area in concessione di pubblici servizi, spettacoli viaggiatori e Luna Park durante ed al termine dell'utilizzo la sanzione prevista va da un minimo di €. 200,00 a un massimo di €. 500,00;
16. mancata pulizia dell'area al termine delle manifestazioni pubbliche la sanzione prevista va da un minimo di €. 200,00 a un massimo di €. 500,00;
17. Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta da €. 258,00 a €. 2.582,00;
18. Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti ingombranti e oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva da €. 258,00 a €. 1.032,00;
19. Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, nei contenitori da €. 258,00 a €. 1.032,00;
20. Mancata consegna di beni durevoli di uso domestico a rivenditori autorizzati o al titolare della gestione dei rifiuti da €. 103,00 a €. 619,00;
21. Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura sportelli contenitori €. 50,00;
22. Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica ecc.) da € 103,00 ad € 309,00
23. conferimento in modo improprio di materiali voluminosi da € 103,00 ad € 309,00;
24. Conferimento diretto in modo improprio da € 103 ad € 309
25. Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta €. 50,00;
26. Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e domestici €. 50,00;
27. Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori €. 103,00;
28. Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie da €. 258,00 a €. 1.032,00;
29. Introduzione di rifiuti diversi da quelli consentiti nelle campagne per il vetro e per gli indumenti usati da €. 258,00 a €. 1.032,00;
30. Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati da €. 258,00 a €. 2.582,00;
31. Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero delle neve €. 103,00;
32. Falsità o inesattezza nella dichiarazione del peso dei rifiuti speciali €. 258,00;

- 33. Affidamento rifiuti speciali a ditte non autorizzate da €. 258.00 a €. 1.032;
- 34. Gestione centro raccolta e rottamazione senza autorizzazione o contravvenendo alle prescrizioni di legge da €. 258.00 a €. 2.582.00;
- 35. immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani da €. 103.00 a €. 619.00;



CITTA' DI CASTROVILLARI

P.zza Municipio 1 - Cap. 87012 – prov. CS - tel 0981/2511- fax 0981/21007- c.c.p. n. 298893
Cod. fisc.83000330783 P.I. 00937850782- Servizio Igiene Ambientale – tel/fax 0981/25310
www.comune.castrovillari.cs.it - e-mail: ambiente@comune.castrovillari.cs.it

CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto:

Cognome _____ Nome _____
Via _____ n. _____
Località _____
Comune _____ Tel. _____
Codice fiscale _____

In qualità di: ___ intestatario ___ familiare ___ altro

Dati dell'intestatario della Tassa Rifiuti Solidi Urbani
(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome _____ Nome _____
Via _____ n. _____
Località _____
Comune _____ Tel. _____
Codice fiscale _____
Numero di componenti del nucleo familiare _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino utilizzando apposita compostiera;
- di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta solamente la rimanente frazione secca dei propri rifiuti;
- di accettare i controlli che l'Amministrazione vorrà fare. In caso di accertamento del mancato utilizzo della compostiera l'Amministrazione avrà il diritto di revocare il riconoscimento della riduzione;
- di aver letto ed accettato il Regolamento di compostaggio domestico allegato.

SI IMPEGNA

- ☐ a trattare in proprio in proprio la frazione umida e verde dei rifiuti effettuando il trattamento a mezzo di:

☐ composter in plastica

☐ cumulo

☐ buca di compostaggio

- ☐ a liberare il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico in oggetto.

RICHIEDE

(La richiesta può essere presentata solo dagli utenti che inoltrano la domanda per la prima volta)

- ☐ l'assegnazione gratuita della compostiera

Gli utenti saranno contattati telefonicamente (il numero di telefono va indicato nei dati anagrafici utente) e riceveranno gratuitamente l'attrezzatura (compostiera) e le specifiche istruzioni per eseguire la pratica del compostaggio domestico.

Annotazioni: (a cura dell'operatore)	
Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione per l'istruttoria e le verifiche necessarie (D.Lg. 196/2003)	
Firma del dichiarante	
Codice dell'operatore	Firma dell'operatore

CHIEDE

- ☐ Il riconoscimento del beneficio previsto per aver aderito al progetto di compostaggio domestico con le modalità previste dal Regolamento comunale nella misura stabilita annualmente dal Comune con la delibera di approvazione delle tariffe.
- ☐ Prende atto che in caso di verifica dell'inesistenza delle condizioni necessarie per beneficiare dell'agevolazione, la concessione del beneficio verrà revocato e l'Amministrazione provvederà a recuperare il contributo rivalutandolo al tasso di interesse legale.

ALLEGA

- ☐ fotocopia del documento attestante il pagamento della tassa dei rifiuti riferita all'anno precedente alla presentazione della richiesta (bollettino);
- ☐ fotocopia documento d'identità del dichiarante.

Comune _____, Il _____

firma (non autenticata)

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

firma(non autenticata)

